

Giud. pace Taranto - 23 marzo 2005 - G.d.p. Giacovelli.

**Circolazione stradale - violazione delle norme del C.d.s. - stato di necessità - legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 4 - esclusione di responsabilità.**

*Non risponde delle violazioni commesse il conducente di un autoveicolo il quale dimostri - con idonea documentazione - di aver commesso il fatto in stato di necessità per l'urgenza di essere sottoposto a cure mediche.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso depositato in data 23.12.2004 la sig.ra B.I.T. chiedeva l'annullamento del verbale di contestazione in data 16.04.2004 n. 597H/2004/V prot. 2933/04 redatto dalla P. M. di M., relativo alla violazione dell'art. 146/3 del C.d.s., commessa il giorno 21.06.2004, " ... poiché il conducente dell'autoveicolo targato XXXXX alle ore 08,26 ... superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse la luce rossa nella sua direzione ..., e ciò in seguito alle risultanze fornite dalla doppia documentazione fotografica prodotta dall'apparecchiatura a postazione fissa ed installata ... in M., S.S. n. 7 Appia direz. Bari - Via Magna Grecia, per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso - Photored F17A-omologata con nuovo decreto dal Ministero dei Trasporti di cui al n. 1130 del 18.03.2004, e verificata per quanto attiene il corretto funzionamento con collaudo effettuato in data 20.05.2004."

Detta violazione era rilevata il 16.04.2004 a seguito delle fotografie effettuate a mezzo dell'apparecchiatura elettronica "PHOTORED F 17".

Invocava l'opponente, a sostegno della richiesta di annullamento del verbale impugnato, lo stato di necessità *ex art. 4* della legge n. 689/81, allegando e producendo pertinente documentazione sanitaria rilasciata dal presidio ospedaliero di M., situato vicino all'intersezione semaforica del rilevamento della violazione di che trattasi.

Disposta la comparizione delle parti, il Comune di M. provvedeva al deposito della documentazione prescritta dall'art. 23 della legge n. 689/81 e ritualmente richiesta, accompagnata da una nota difensiva nella quale contestava quanto dedotto dall'opponente, contestando l'invocata applicazione dell'esimente di cui all'art. 4 della L. 18 novembre 1981 n. 689, facendo, peraltro, particolarmente rilevare la prova certa dei rilievi fotografici ai fini dell'accertamento, giusta sentenza della Corte di Cassazione del 5.06.1999 n. 5542.

All'udienza del 17.03.2005 il Comune di M. si costituiva in giudizio per mezzo del funzionario S. R., il quale si riportava alla nota depositata in data 10.03.2005, prot. 392/LAD/PM.

La causa era regolarmente istruita con produzione da parte dell'opponente del verbale di accertamento notificato e da parte della P.A. opposta di n. due fotogrammi del luogo considerato, oltre alla prova dell'avvenuta regolare notifica.

Dopo la discussione, la causa era decisa all'udienza del 23.03.2005, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, come da separato dispositivo e con riserva di motivazione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE** - Si rileva preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 l'incostituzionalità dell'art. 204-*bis* del vigente Codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione, indi, nel merito l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.

Il verbale oggetto del presente ricorso e l'accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sui rilievi fotografici eseguiti automaticamente dall'apparecchiatura PHOTORED F 17 A, dai quali nel primo rilievo è evidente il momento in cui il veicolo della ricorrente, condotto dal sig. A.D., risulta aver superato la linea di arresto con il semaforo proiettante la luce rossa, e nel secondo rilievo la stessa autovettura immettersi nella Via Magna Grecia, dove appunto è ubicato il presidio ospedaliero.

Pertanto, nel caso di specie, risulta sufficientemente provata la violazione commessa dal conducente dell'autovettura dell'opponente.

Si osserva, però, che nel caso di specie merita accoglimento quanto invocato a giustificazione della condotta trasgressiva del conducente dell'autovettura della ricorrente e contestato dal Comune, e cioè della ricorrenza dell'esimente dell'art. 4 della legge n. 689/81.

In particolare, quanto affermato dalla ricorrente, suffragato dalla documentazione medica esibita, dalla quale si rileva che alle ore 8,40 del giorno 21.06.2004 ( appena quattro minuti dopo la rilevazione del "PHOTORED") la ricorrente era ricoverata urgentemente nel locale ospedale di M., dimostra lo stato di necessità e la situazione di forza maggiore nelle quali risulta avvenuta la violazione di che trattasi.

Quindi, si può ritenere che nel caso in esame ricorra a favore del trasgressore l'esimente dello stato di necessità ex art. 4 della Legge n 689/1981, secondo cui: "Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa".

Pertanto, l'opposizione de qua non può che essere accolta con conseguente annullamento del verbale impugnato e di tutti gli atti dallo stesso dipendenti e ciò Conformemente anche al principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, espressa, come per esempio, nella sentenza: "L'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da stato di necessità, secondo la previsione dell'art. 4 della l. n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli art. 54 e 59 Cod. pen., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, persuasione provocata da circostanze oggettive". (Cass. civ. sez. I, 12 05 99, n. 4710)

Relativamente alla richiesta di spese avanzate dal Comune opposto, le stesse per giusti motivi di ordine sostanziale vanno compensate.

La Suprema Corte ha statuito che: "In tema di regolamento delle spese processuali, i giusti motivi per la compensazione delle stesse (art. 92, comma 2

Cod. proc. civ.) non solo possono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, atteso che essi non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, ma, corrispondendo ad una valutazione discrezionale del giudice della massima ampiezza, non necessitano di specifiche enunciazioni, con la conseguenza dell'incensurabilità in Cassazione del relativo potere, salvo che, qualora i motivi stessi siano esplicitati, la loro indicazione risulti illogica od erronea. (Cassazione civile sez. lav., 04.01 1995, n. 79)

Sussistono, quindi, motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi,

P.Q.M. Il Giudice di pace, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla sig.ra B. I. T. con ricorso depositato in data 23.12.2004 avverso il verbale di contestazione n. 597H/2004/V prot. 2933/04 redatto dalla P. M. di M., relativo alla violazione dell'art. 146/3 del C.d.s., così provvede:

“1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione n. 597H/2004/V prot. 2933/04 redatto dalla P. M. di M., e tutti gli atti dal medesimo verbale dipendenti. 2) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi”.